

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144  
Bellinzona, 15 maggio

21/2018

## Decreto esecutivo

**concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016; modifica**

(dell'8 maggio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

### **I**

Il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016 è così modificato:

#### **Art. 5 cpv. 10 (nuovo)**

<sup>10</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.

#### **Art. 6a cpv. 1 (frase introduttiva)**

<sup>1</sup>Per miglioramenti dell'isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a 60 fr/m<sup>2</sup> per i singoli elementi costruttivi seguenti:

(...)

#### **Art. 8 cpv. 6 (nuovo)**

<sup>9</sup>Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo l'analisi energetica o i provvedimenti previsti non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

**Art. 13 cpv. 1**

Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento:

- pompa di calore aria/acqua fino a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 2'500.– + fr. 100.–/kW<sub>th</sub>;
- pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 1'600.– + fr. 60.–/kW<sub>th</sub>,
- pompa di calore acqua/acqua fino a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 3'500.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>;
- pompa di calore acqua/acqua superiore a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 2'400.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>,
- pompa di calore salamoia/acqua fino a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 3'500.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>;
- pompa di calore salamoia/acqua superiore a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 2'400.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>,
- teleriscaldamento:
  - potenza allacciata fino a 500 kW<sub>th</sub>: fr. 5'000.– + fr. 50.–/kW<sub>th</sub>;
  - potenza allacciata da 500 kW<sub>th</sub>: fr. 20'000.– + fr. 20.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 60'000.–.

**Art. 14 cpv. 5**

Per l'incentivo di cui al cpv.1 il diritto decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati iniziati e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

Per gli incentivi di cui ai cpv. 2 e 3, il diritto decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo l'analisi energetica o i provvedimenti previsti non sono stati realizzati. La conclusione dei lavori deve essere confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

**Art. 15 cpv. 5 (nuovo)**

Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo il progetto o le attività non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

**II**

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2018.

Bellinzona, 8 maggio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Regolamento****del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER); modifica**

dell'8 maggio 2018

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER) è così modificato:

**Art. 12 cpv. 12 (nuovo)**

<sup>12</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.

**Art. 20 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa del contributo unico è considerata nulla.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2018.

Bellinzona, 8 maggio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**